

ALLEGATO "A" AL N. 34654 DI RACCOLTA

STATUTO
della Fondazione di Partecipazione
"Fondazione Vitalis"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, su iniziativa di "BUCCI AUTOMATIONS S.p.A.", "C.N.I. INFORMATICA S.R.L.", "EUROVO SRL", "FUTURA S.p.A.", "GEMINIANI S.r.l.", "ICEL S.C.p.A.", "MARCEGAGLIA CARBON STEEL.S.p.A.", "MARINI S.p.A." "SICA S.p.A.", "SURGITAL S.p.A.", "UNITEC S.P.A.", "VULCAFLEX S.p.A.", (i "**Fondatori**"), la fondazione denominata: "**Fondazione Vitalis**" con sede nel Comune di Lugo (Ra), via Provinciale Cotignola n. 17. A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Vitalis ETS".

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (il "**Codice ETS**"), dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Art. 2 - Scopi e attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione forma, promuove e diffonde finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del Codice ETS, a favore dei Membri della Fondazione e di terzi, in Italia e all'estero.

La Fondazione in particolare si propone di operare nei seguenti ambiti:

- 1) Promozione della formazione universitaria
- 2) Collaborazione con istituzioni accademiche
- 3) Promozione della formazione secondaria e superiore
- 4) Accoglienza di studenti presso le aziende
- 5) Sviluppo culturale del territorio
- 6) Supporto all'innovazione e allo sviluppo tecnologico
- 7) Inclusione sociale e accesso all'istruzione
- 8) Organizzazione di eventi e seminari

Per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, la Fondazione si propone di svolgere attività di interesse generale volte

a:

- a) Sostenere finanziariamente corsi di laurea, attività didattiche degli stessi, borse di studio, progetti di ricerca e altre iniziative educative per studenti universitari.
- b) Stabilire partnership con università e altri enti educativi per sviluppare programmi di formazione e ricerca.
- c) Promuovere e sostenere iniziative educative e formative rivolte a studenti di istruzione di secondo grado (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ITIS, IPSIA e altri istituti tecnici professionali), nonché di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), mediante l'erogazione di contributi, borse di studio, supporto a progetti didattici e collaborazione con gli enti scolastici e formativi competenti
- d) Offrire opportunità di stage e tirocini presso le aziende fondatrici per studenti universitari, favorendo l'integrazione tra formazione teorica e pratica.
- e) Promuovere iniziative culturali, eventi e progetti che valorizzino il patrimonio ed il territorio locale e favoriscano lo sviluppo culturale della comunità.
- f) Finanziamento di progetti che promuovono l'innovazione e lo sviluppo tecnologico nel campo dell'istruzione superiore.
- g) Implementare programmi che facilitano l'accesso all'istruzione universitaria per studenti provenienti da contesti svantaggiati e studenti meritevoli.
- h) Promuovere e organizzare conferenze, workshop e seminari per favorire lo scambio di conoscenze e competenze tra studenti e professionisti.

Le attività di cui ai commi precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte ai Membri della Fondazione e a terzi, potranno essere rese anche a titolo oneroso, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni volontarie e gratuite dei propri Membri. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Membri nei limiti previsti dalla normativa vigente. La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore (D.L. 28/2023). La Fondazione può partecipare ovvero promuovere e partecipare alla costituzione di fondazioni, centri studi, enti e società (anche di capitali) e/o istituzioni, pubbliche e private che siano consoni alle proprie finalità e scopi previsti dal presente Statuto; può aderire o partecipare (i) alla costituzione di organismi internazionali; (ii) a bandi, concorsi e iniziative promosse a livello europeo, nazionale o locale, in linea con gli obiettivi statutari, restando inteso che tale partecipazione sarà condotta in modo trasparente e nel rispetto delle normative applicabili; e (iii) alla costituzione di associazioni, federazio-

ni o confederazioni territoriali che non contrastino con le finalità, gli scopi, l'autonomia e la peculiarità della Fondazione stessa. La Fondazione può stipulare convenzioni e/o concludere accordi con enti privati e pubblici nazionali ed internazionali.

Art. 3 - Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia di Terzo Settore (D.L. 28/2023).

Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, dai Partecipanti e/o da terzi;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione (ivi inclusi eredità, donazione e legati), compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle elargizioni in danaro, risorse e/o servizi da enti o da privati (anche non Membri) con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea e da organismi internazionali, dallo Stato, dalle regioni, da enti locali, da enti o da istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari.

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito da:

- 1) entrate derivanti dal patrimonio e da prestazioni di servizi convenzionati della Fondazione medesima;
- 2) proventi delle cessioni di beni e servizi ai Membri e/o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari;
- 3) erogazioni liberali, contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma dei Membri e dei terzi;
- 4) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- 5) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (ad esempio, feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 6) contributi, non destinati al patrimonio, attribuiti dall'Unione Europea e da organismi internazionali, dallo Stato, dalle regioni, enti locali, enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

7) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice ETS.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. Tale fondo comune non sarà mai ripartibile fra i Membri durante la vita della Fondazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 5 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo, entro il 31 marzo successivo, redige il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso e lo sottopone all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo entro 30 (trenta) giorni.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione del Consiglio d'Indirizzo che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio - costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo - dovranno essere redatti ai sensi del Codice ETS e delle relative norme di attuazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in: (i) Fondatori (ii) Partecipanti (congiuntamente, i "**Membri**"). Alla Fondazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo della Fondazione e di adempiere al suo Statuto.

Il numero dei Membri è illimitato e l'adesione alla Fondazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso disciplinato all'art.7 del presente Statuto.

Fondatori

Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, ovvero hanno aderito alla Fondazione anche in periodi successivi, con atto pubblico e nelle forme di legge, secondo quanto previsto nell'atto costitutivo ed hanno partecipato alla costituzione del fondo di dotazione e che saranno tenuti a corrispondere una quota annualmente definita, finalizzata al perseguimento degli scopi statutarî nella misura massima che verrà prevista dal Regolamento ovvero deliberata dal Consiglio di Indirizzo.

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Indirizzo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. I Partecipanti saranno tenuti al versamento di una quota annua come prevista dal Regolamento ovvero deliberata dal Consiglio di Indirizzo.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita, salvo le ipotesi di esclusione di cui al successivo art. 7. A tutti Partecipanti sono riconosciuti gli stessi doveri.

Le quote annue di contribuzione previste in Statuto potranno essere modificate dal Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Criteri di ammissione, esclusione e recesso

L'ammissione alla Fondazione di potenziali Fondatori e/ o Partecipanti, dovrà essere deliberata dal Consiglio di Indirizzo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta di adesione alla Fondazione da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi della Fondazione. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei Membri. L'eventuale rigetto della domanda deve essere comunicato in forma scritta entro 60 (sessanta) giorni all'interessato; la delibera è inappellabile.

Il Consiglio d'Indirizzo o il Consiglio Direttivo decidono l'esclusione di Fondatori e dei Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- (i) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti assunti come obbligo, ovvero previsti dal presente Statuto o dal regolamento interno alla Fondazione, trascorsi 3 (tre) mesi dal sollecito;
- (ii) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- (iii) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- (iv) versare in conflitto di interessi rispetto agli obietti-

vi, agli scopi o alle attività della Fondazione;

(v) persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi della Fondazione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

(i) trasformazione, fusione e scissione;

(ii) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;

(iii) ricorso al mercato del capitale di rischio;

(iv) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

(v) apertura di procedure di liquidazione;

(vi) liquidazione giudiziale e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;

(vii) comportamenti idonei a provocare la revoca o la riduzione delle sovvenzioni statali, internazionale e/o comunitarie ricevute.

La qualità di Membro si perde altresì in caso di decesso.

L'esclusione dei Membri è deliberata formalmente dal Consiglio di Indirizzo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Membro gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione il Membro ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento al primo Consiglio d'Indirizzo della Fondazione utile. Fino alla data di svolgimento del Consiglio d'Indirizzo il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro dei Membri a seguito della delibera del Consiglio d'Indirizzo.

I Membri possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il recesso deve essere comunicato in forma scritta alla Fondazione. Il Consiglio di Indirizzo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del Membro vengono annotati da parte del Consiglio di Indirizzo sul libro dei Membri.

Art. 8 - Diritti e obblighi dei Membri

I Membri hanno diritto a:

(i) partecipare a tutte le attività promosse dalla Fondazione;

(ii) godere dell'elettorato attivo e passivo, nei casi previsti dal presente Statuto; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche della Fondazione è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o loro delegati;

(iii) prendere visione di tutti gli atti deliberativi della Fondazione, con possibilità di ottenerne copia. Gli interessati dovranno inoltrare la richiesta al Consiglio Direttivo che, entro 60 (sessanta) giorni, dovrà esaminarla e disporre la messa a disposizione dei richiedenti degli atti richie-

sti.

I Membri sono obbligati a:

- (i) osservare il presente Statuto, i regolamenti interni (ove adottati) e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Fondazione;
- (ii) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole della Fondazione;
- (iii) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 9 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

1. il Consiglio d'Indirizzo;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente della Fondazione;
4. il Segretario Generale (organo facoltativo);
5. l'Organo di Controllo;
6. Revisione legale dei conti.

L'elezione degli Organi della Fondazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 - Consiglio d'Indirizzo

Composizione e poteri

Il Consiglio d'Indirizzo è il massimo organo deliberativo della Fondazione. Esso è l'organo sovrano della Fondazione e all'attuazione delle decisioni da esso assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio d'Indirizzo è costituito da un numero variabile da 5 (cinque) a 25 (venticinque) componenti, nominati dai Fondatori. I membri del Consiglio restano in carica fino a tre esercizi, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato, senza necessità di motivazione o giusta causa. Qualora venisse meno oltre la metà dei consiglieri, il Consiglio d'Indirizzo decade e si dovrà procedere alla sua ricostituzione. La carica di membro del Consiglio d'Indirizzo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive documentate nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. La veste di membro del Consiglio d'Indirizzo è compatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio d'Indirizzo:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina il Presidente della Fondazione (che fa parte di diritto del Consiglio Direttivo), il Vice-Presidente della Fondazione, dell'Organo di Controllo e di Revisione;
- conferisce deleghe funzionali al nominato Segretario Generale;
- nomina e revoca i membri dell'Organo di Controllo e/o di Revisione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi

sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sui provvedimenti di esclusione dei Membri;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione;
- approva il bilancio consuntivo relativamente ad ogni esercizio;
- approva il Regolamento interno e le sue variazioni, il Codice Etico e la Carta dei Valori, qualora ritenuta necessaria la loro predisposizione;
- determina i contributi necessari all'equilibrio finanziario, compresi modalità, forme e tempi di versamento;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività della Fondazione, eventuali piani pluriennali e budget annuali;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei Membri;
- delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento della Fondazione;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

Convocazione e quorum

Le riunioni del Consiglio d'Indirizzo sono tenute di norma presso la sede della Fondazione ovvero nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Repubblica italiana, fatta salva la possibilità di convocare riunioni in teleconferenza o videoconferenza. Esso si riunisce almeno 2 (due) volte all'anno nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno la metà dei Membri ovvero dai 2/3 (due terzi) del Consiglio Direttivo. Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio d'Indirizzo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i Consiglieri. In caso di sua assenza od impedimento, la convocazione è effettuata dal Vice-Presidente; in caso di assenza od impedimento anche del Vice-Presidente, la convocazione è effettuata dal Consigliere più anziano. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima. In caso di urgenza, la convocazione avviene con 3 (tre) giorni di preavviso.

Il Consiglio d'Indirizzo si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri. In seconda convocazione, la riunione è valida con la

presenza della maggioranza dei membri. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice-Presidente della Fondazione. In caso di assenza anche del Vice-Presidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano. Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio d'Indirizzo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio d'Indirizzo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Consiglio d'Indirizzo delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo (i) per modificare lo Statuto occorrono, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno dei membri, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà e il voto favorevole dei 3/4 dei presenti, (ii) per deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei Consiglieri d'Indirizzo.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

Composizione e poteri

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 12 (dodici), eletti dal Consiglio d'Indirizzo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili, fatte salve le disposizioni applicabili alle fondazioni di cui all'art. 26 del Codice ETS.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio d'Indirizzo provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte del Consiglio d'Indirizzo immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, il Consiglio d'Indirizzo deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo;
- propone - in accordo con il Presidente - al Consiglio d'Indirizzo le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e

delle attività di cui all'articolo 2 del presente Statuto;

- nomina il Segretario Generale;
- predispone il bilancio consuntivo;
- delibera sulla gestione del patrimonio della Fondazione e del Fondo di gestione;
- procede all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- propone eventuali modifiche statutarie all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti al Consiglio d'Indirizzo tra cui delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- determina con delibera il limite massimo annuale di rimborso spese vive sostenute dagli altri Organi della Fondazione nell'esercizio delle loro funzioni;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio d'Indirizzo.

Convocazione e quorum

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute di norma presso la sede della Fondazione ovvero nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Repubblica italiana, fatta salva la possibilità di convocare riunioni in teleconferenza o videoconferenza. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i Consiglieri. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione avviene con 3 (tre) giorni di preavviso.

È convocato ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno, o quando almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti ne facciano richiesta. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza dal membro più anziano di età.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i suoi membri. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio d'Indirizzo stesso al proprio interno. Il Presidente della Fondazione resterà in carica per un solo esercizio, eventualmente rinnovabile senza alcun limite al numero di rinnovi consecutivi.

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio d'Indirizzo e il Consiglio Direttivo, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, le presiede e coordina l'attività della Fondazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

In particolare, il Presidente provvede a:

- predisporre i programmi di attività e gli obiettivi della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- predisporre l'eventuale regolamento della Fondazione, Codice Etico e Carta dei Valori da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- curare le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi italiani e stranieri, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Al Presidente della Fondazione è attribuita la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente della Fondazione, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente della Fondazione convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio d'Indirizzo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente della Fondazione cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità e urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 13 - Segretario Generale (organo facoltativo)

Il Consiglio Direttivo, su indicazione del Presidente della Fondazione, può nominare il Segretario Generale, tra i sog-

getti dotati di specifiche competenze e professionalità.

Al Segretario Generale sono affidati tutti o parte dei poteri di gestione della Fondazione. La natura e la qualifica del rapporto, le modalità e i limiti della collaborazione vengono stabiliti, su proposta del Presidente della Fondazione, dal Consiglio Direttivo, alle cui riunioni il Segretario Generale può partecipare, senza diritto di voto.

Il Segretario Generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio Direttivo ed in particolare della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, incluse le determinazioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo e di istruttoria dei provvedimenti disciplinari. Il Segretario Generale cura l'esecuzione degli atti del Presidente ovvero degli atti e/o funzioni da quest'ultimo delegati.

Al Segretario Generale è attribuita la rappresentanza legale della Fondazione.

Art. 14 - Organo di Controllo - Revisione legale dei conti

L'Organo di Controllo è un organo collegiale o monocratico nominato dal Consiglio di Indirizzo. Qualora si tratti di un organo collegiale, il collegio si compone di tre o cinque componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, eletti dal Consiglio d'Indirizzo anche fra i non Membri. Devono inoltre essere nominati due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice ETS;
- attesta che il bilancio d'esercizio sia stato redatto in conformità alle norme di legge attestando gli esiti del monitoraggio svolto.

Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6 del Codice

ETS, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro sono nominati solo qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 31 del Codice ETS. Tale Organo di Revisione, nominato dal Consiglio d'Indirizzo (i) ha funzioni di controllo amministrativo-finanziario, (ii) è composto da persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili, (iii) è organo tecnico contabile della Fondazione, (iv) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

L'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione, se nominato, restano in carica per la durata del Consiglio Direttivo e i suoi membri sono rieleggibili.

I predetti organi possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle riunioni del Consiglio d'Indirizzo, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

I componenti dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra i Membri, oppure tra gli organi e i Membri, in relazione alla Fondazione, sarà sottoposta in via pre-conciliativa, a un tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D.lgs 28/10 da svolgersi presso Organismo di mediazione accreditato presso il Ministero (preferibilmente l' Organismo di mediazione presso la Camera di Commercio di Ravenna o del luogo in cui la Fondazione ha sede se diverso). In caso di esito negativo del procedimento di mediazione, la controversia sarà definita mediante decisione assunta da un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, con decisione vincolante per le parti, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti entro 30 (trenta) giorni dal verbale negativo della mediazione. In mancanza di accordo, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art.16 -Assicurazione dei volontari

I Membri volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del Codice ETS.

Art. 17 -Scioglimento

Lo scioglimento della Fondazione deve essere deliberato dal Consiglio d'Indirizzo con il voto favorevole di almeno 3/4 dei Consiglieri. In caso di scioglimento della Fondazione

per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto con deliberazione del Consiglio Direttivo, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore che perseguono finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale secondo le disposizioni dell'organo sociale competente. Il parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art.18 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e al Codice ETS

FIRMATO: TAROZZI TOMASO - PASINI EZIO - LIONELLO SIRO ARISTODEMO - LONGANESI GABRIELE - GEMINIANI MASSIMO - GEMINIANI DAVIDE - BABINI ANDREA - FIORINI ALDO - CAMPRINI LUCA - GIACOMONI VALERIA - BACCHINI MASSIMILIANO - BENEDETTI ANGELO - BOZZI ROBERTO GIORGIO ANTONIO - LIONELLO SILVIA - PASINI PAOLO - CONTI LUCA - RENATO GIGANTI NOTAIO